

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1734/1999 della Commissione, del 4 agosto 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1735/1999 della Commissione, del 4 agosto 1999, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	3
Regolamento (CE) n. 1736/1999 della Commissione, del 4 agosto 1999, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	5
Regolamento (CE) n. 1737/1999 della Commissione, del 4 agosto 1999, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999	7
Regolamento (CE) n. 1738/1999 della Commissione, del 4 agosto 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1630/1999 relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare	8
Regolamento (CE) n. 1739/1999 della Commissione, del 4 agosto 1999, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	11
Regolamento (CE) n. 1740/1999 della Commissione, del 4 agosto 1999, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	14
★ Direttiva 1999/73/CE della Commissione, del 19 luglio 1999, recante iscrizione di una sostanza attiva (spiroxamina) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾	16
★ Direttiva 1999/75/CE della Commissione, del 22 luglio 1999, che modifica la direttiva 95/45/CE che stabilisce i requisiti di sicurezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare ⁽¹⁾	19

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Commissione

1999/536/CE:

Decisione della Commissione, del 20 luglio 1999, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1999) 2223] 22

1999/537/CE, CECA, Euratom:

* **Decisione della Commissione, del 23 luglio 1999, relativa all'adeguamento degli importi previsti dal regolamento che stabilisce le modalità di esecuzione del regolamento finanziario** [notificata con il numero C(1999) 2384] 24

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1734/1999 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 1999
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

(2) considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1999.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 agosto 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0709 90 70	052	43,3
	999	43,3
0805 30 10	388	78,6
	524	70,3
	528	63,0
	999	70,6
0806 10 10	052	95,1
	388	132,7
	512	28,9
	600	81,7
	624	132,1
	999	94,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	72,7
	400	62,9
	508	69,3
	512	52,9
	524	48,2
	528	76,7
	800	183,3
	804	87,1
	999	81,6
	0808 20 50	052
388		88,1
512		70,0
528		81,0
0809 20 95	999	81,2
	052	177,8
	400	188,9
	616	210,7
0809 30 10, 0809 30 90	999	192,5
	052	66,7
	999	66,7
0809 40 05	064	47,6
	999	47,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 22). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1735/1999 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 1999
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

- (1) considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1657/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1698/1999 ⁽⁴⁾;
- (2) considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1657/1999 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le

restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1657/1999, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1999.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 197 del 29.7.1999, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 agosto 1999, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	42,21 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	42,73 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	⁽²⁾
1701 12 90 9100	42,21 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	42,73 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	⁽²⁾
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4589
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	45,89
1701 99 10 9910	46,45
1701 99 10 9950	46,45
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4589

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1736/1999 DELLA COMMISSIONE**del 4 agosto 1999****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

- (1) considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;
- (2) considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;
- (3) considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;
- (4) considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del

mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

- (5) considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;
- (6) considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;
- (7) considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;
- (8) considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;
- (9) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1999.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1999.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	6,39	0,22	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	7,23	0,05	—

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1737/1999 DELLA COMMISSIONE**del 4 agosto 1999****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la prima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1489/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),

- (1) considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1489/1999 della Commissione, del 7 luglio 1999, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;
- (2) considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1489/1999 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile

evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

- (3) considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la prima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;
- (4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la prima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1489/1999, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 52,474 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1999.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.
⁽³⁾ GU L 172 dell'8.7.1999, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 1738/1999 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 1999
che modifica il regolamento (CE) n. 1630/1999 relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento (CE) n. 1630/1999 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di cereali; che per i lotti B e C, occorre su

richiesta del beneficiario, modificare alcune condizioni nell'allegato dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i lotti B e C, l'allegato del regolamento (CE) n. 1630/1999 è sostituito dall'allegato seguente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1999.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 4.

ALLEGATO

LOTTI B, C

1. **Azione n.:** 181/98 (B); 182/98 (C)
2. **Beneficiario** ⁽²⁾: World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma [tel.: (39-6) 6513 2988; telefax: 6513 2844/3; telex: 626675 WFP I]
3. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario.
4. **Paese di destinazione:** Bangladesh
5. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero
6. **Quantitativo totale (t nette):** 70 000
7. **Numero di lotti:** 2 (B: 35 000 tonnellate; C: 35 000 tonnellate);
8. **Caratteristiche e qualità del prodotto** ⁽³⁾ ⁽⁴⁾: GU C 114 del 29.4.1991, pag. 1 [II.A1.a]
9. **Condizionamento:** Alla rinfusa
10. **Etichettatura o marcatura:** —
— Lingua da utilizzare per la marcatura: —
— Diciture complementari: —
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità
12. **Stadio di consegna previsto:** reso porto d'imbarco — fob stivato e livellato
13. **Stadio di consegna alternativo:** —
14. a) **Porto d'imbarco:** —
b) **Indirizzo di carico:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Luogo di destinazione:** —
— porto o magazzino di transito: —
— via di trasporto terrestre: —
17. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio previsto:**
— 1° termine: B: dal 27.9 al 17.10.1999; C: dal 18.10 al 7.11.1999
— 2° termine: B: dall'11 al 31.10.1999; C: dall'1 al 21.11.1999
18. **Periodo o data ultima per la consegna allo stadio alternativo:**
— 1° termine: —
— 2° termine: —
19. **Scadenza per la presentazione delle offerte (alle 12.00, ora di Bruxelles):**
— 1° termine: 24.8.1999
— 2° termine: 7.9.1999
20. **Importo della garanzia d'offerta:** 5 EUR/t
21. **Indirizzo cui inviare le offerte e le garanzie d'offerta** ⁽¹⁾: Bureau de l'aide alimentaire, Attn. Mr T. Vestergaard Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel
telex: 25670 AGREC B; fax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente)
22. **Restituzione all'esportazione** ⁽⁴⁾: restituzione applicabile il 31.7.1999, fissata dal regolamento (CE) n. 1383/1999 della Commissione (GU L 163 del 29.6.1999, pag. 3)

Note

- (¹) Informazioni complementari: André Debongnie [tel.: (32-2) 295 14 65],
Torben Vestergaard [tel.: (32-2) 299 30 50].
- (²) Il fornitore si mette in contatto con il beneficiario o il suo rappresentante quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari.
- (³) Il fornitore rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137 e dello iodio 131.
- (⁴) Il regolamento (CE) n. 259/98 della Commissione (GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39), si applica alle restituzioni all'esportazione. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 22 del presente allegato. Si richiama all'attenzione del fornitore il disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento citato. La copia del certificato viene trasmessa non appena è stata accettata la dichiarazione d'esportazione [n. telefax: (32- 2) 296 20 05].
- (⁵) Il fornitore trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti:
— certificato fitosanitario.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1739/1999 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 1999
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

- (1) considerando che l'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune; che tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune;
- (2) considerando che, in virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto;

- (3) considerando che il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso;
- (4) considerando che i dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione; che essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica;
- (5) considerando che, per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento;
- (6) considerando che l'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1999.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾ ⁽⁷⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 23	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 25	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 27	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 92	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 94	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 96	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 10 98	(7)	76,44	111,06		173,10
1006 20 11	219,08	72,34	105,20		164,31
1006 20 13	219,08	72,34	105,20		164,31
1006 20 15	219,08	72,34	105,20		164,31
1006 20 17	254,87	84,86	123,09	4,87	191,15
1006 20 92	219,08	72,34	105,20		164,31
1006 20 94	219,08	72,34	105,20		164,31
1006 20 96	219,08	72,34	105,20		164,31
1006 20 98	254,87	84,86	123,09	4,87	191,15
1006 30 21	443,14	142,71	206,66		332,36
1006 30 23	443,14	142,71	206,66		332,36
1006 30 25	443,14	142,71	206,66		332,36
1006 30 27	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 42	443,14	142,71	206,66		332,36
1006 30 44	443,14	142,71	206,66		332,36
1006 30 46	443,14	142,71	206,66		332,36
1006 30 48	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 61	443,14	142,71	206,66		332,36
1006 30 63	443,14	142,71	206,66		332,36
1006 30 65	443,14	142,71	206,66		332,36
1006 30 67	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 30 92	443,14	142,71	206,66		332,36
1006 30 94	443,14	142,71	206,66		332,36
1006 30 96	443,14	142,71	206,66		332,36
1006 30 98	(7)	146,86	212,59		341,25
1006 40 00	(7)	45,38	(7)		105,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	254,87	455,00	219,08	443,14	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	328,15	296,24	389,85	421,67	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	361,67	393,49	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	28,18	28,18	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1740/1999 DELLA COMMISSIONE
del 4 agosto 1999
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 8,

- (1) considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1457/1999 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1718/1999 ⁽⁴⁾;
- (2) considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore;

- (3) considerando che il correttivo deve essere fissato secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, a eccezione del malto, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 agosto 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 1999.

Per la Commissione
Monika WULF-MATHIES
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 75.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 agosto 1999, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(EUR/t)

Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Corrente 8	1° term. 9	2° term. 10	3° term. 11	4° term. 12	5° term. 1	6° term. 2
1001 10 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 9400	01	0	-1,00	-2,00	-3,00	-4,00	—	—
1001 90 91 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 9000	01	0	0	-6,00	-8,50	-10,00	—	—
1002 00 00 9000	01	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 10 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 9000	03	0	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	—	—
	02	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 9200	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 00 9400	01	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 9000	01	—	—	—	—	—	—	—
1007 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 11 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 15 9100	01	0	0	-8,00	-11,50	-13,50	—	—
1101 00 15 9130	01	0	0	-8,00	-11,50	-13,50	—	—
1101 00 15 9150	01	0	0	-8,00	-11,50	-13,50	—	—
1101 00 15 9170	01	0	0	-8,00	-11,50	-13,50	—	—
1101 00 15 9180	01	0	0	-8,00	-11,50	-13,50	—	—
1101 00 15 9190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 90 9000	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 9700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 9200	01	0	-1,50	-3,00	-4,50	-6,00	—	—
1103 11 10 9400	01	0	-1,34	-2,68	-4,02	-5,36	—	—
1103 11 10 9900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 9200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 9800	—	—	—	—	—	—	—	—

(¹) Le destinazioni sono identificate come segue:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Stati Uniti, Canada e Messico.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20), modificato.

DIRETTIVA 1999/73/CE DELLA COMMISSIONE**del 19 luglio 1999****recante iscrizione di una sostanza attiva (spiroxamina) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 99/1/CE⁽²⁾, in appresso denominata «la direttiva», in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

- (1) considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 13 ottobre 1995 la Germania ha ricevuto una domanda della Bayer AG, in appresso denominata «il richiedente», ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva spiroxamina nell'allegato I della direttiva;
- (2) considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva, la Commissione ha confermato, nella sua decisione 96/522/CE, del 29 luglio 1996, che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della spiroxamina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽³⁾, che il fascicolo presentato per la spiroxamina può essere considerato conforme, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti nell'allegato II e, per un prodotto fitosanitario contenente tale sostanza attiva, a quelli previsti nell'allegato III della direttiva;
- (3) considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, una sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I per un periodo non superiore a dieci anni se si può supporre che non vi saranno effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee né un influsso inaccettabile sull'ambiente;
- (4) considerando che per la spiroxamina gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva relativamente agli impieghi proposti dal richiedente; che la Germania, agendo in qualità di Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione il relativo rapporto di valutazione il 5 febbraio 1997;
- (5) considerando che tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione in seno al comitato fitosanitario permanente; che tale riesame è stato

condotto a termine il 12 maggio 1999, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione riguardante la spiroxamina; che può essere necessario aggiornare tale rapporto per tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici; che in tale occasione le condizioni relative all'iscrizione della spiroxamina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dovranno essere anch'esse modificate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della medesima;

- (6) considerando che il fascicolo e le informazioni scaturite dal riesame sono stati inoltre sottoposti, per consultazione, al comitato scientifico per le piante; che detto comitato si è pronunciato il 18 dicembre 1998⁽⁴⁾; che detto comitato ha identificato rischi potenziali per le alghe, per gli organismi viventi in sedimenti e probabilmente per le piante; che pertanto, ove del caso, occorre prendere adeguate misure di attenuazione dei rischi; che, ad avviso di detto comitato, l'esposizione stimata dell'operatore munito di dispositivi di protezione individuale (DPI) risulta accettabile; che pertanto occorrerà adottare adeguate misure di protezione per fini di sicurezza dell'operatore; che le presenti conclusioni concordano inoltre con le considerazioni emerse dal riesame effettuato nell'ambito del comitato fitosanitario permanente;
- (7) considerando che, secondo le valutazioni effettuate, risulta probabile che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3 della direttiva, particolarmente per quanto riguarda gli impieghi esaminati; che pertanto è necessario iscrivere la sostanza attiva di cui trattasi nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere alla concessione dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva conformemente alle disposizioni della direttiva;
- (8) considerando che dopo l'iscrizione è necessario prevedere un periodo che consenta agli Stati membri di attuare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari contenenti la spiroxamina e, in particolare, di riesaminare in tale periodo le autorizzazioni temporanee in corso di validità o di concedere, entro la scadenza di tale periodo, nuove autorizzazioni in conformità del disposto della direttiva; che può essere inoltre necessario prevedere un periodo più lungo per prodotti fitosanitari contenenti spiroxamina ed altre sostanze attive incluse nell'allegato I;

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 28.1.1999, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 220 del 30.8.1996, pag. 23.

⁽⁴⁾ SCP/Spirox/004-final del 18 gennaio 1999.

- (9) considerando che è opportuno prevedere che il rapporto di riesame definitivo (escluse le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) sia mantenuto o reso disponibile, da parte degli Stati membri, agli eventuali interessati, per consultazione;
- (10) considerando che il rapporto di riesame è necessario in vista della corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva, laddove tali principi si riferiscono alla valutazione dei dati dell'allegato II presentati ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva;
- (11) considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente emesso il 12 maggio 1999,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La sostanza attiva spiroxamina è iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità dell'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2000.
2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti spiroxamina insieme con un'altra sostanza attiva figurante nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il periodo di cui

al paragrafo 1 è prolungato nella misura in cui le disposizioni contenute nella direttiva riguardante l'iscrizione di tale altra sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE prevedono un periodo d'applicazione più lungo.

3. Gli Stati membri tengono disponibile il rapporto di riesame, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva, per consultazione delle eventuali parti interessate o lo rendono ad esse disponibile, su richiesta specifica.

4. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1° settembre 1999.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

SPIROXAMINA

1. Identità:
(IUPAC) (8-tert-Butil-1,4-dioxa-spiro [4.5] decan-2-ylmetil)-etil-propil-ammina
 2. Condizioni da rispettare:
 - 2.1. La purezza minima della sostanza attiva deve essere di 940 g/kg prodotto tecnico (diastereomeri A e B combinati).
 - 2.2. Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida.
 - 2.3. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame della spiroxamina, in particolare delle relative appendici I e II, nella sua versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 12 maggio 1999. Inoltre, in sede di valutazione globale, gli Stati membri:
 - devono prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore e devono garantire che nelle condizioni di autorizzazione siano specificate le opportune misure di protezione,
 - e
 - devono rivolgere particolare attenzione all'impatto sugli organismi acquatici e devono garantire che nelle condizioni di autorizzazione siano specificate, ove necessario, le opportune misure di attenuazione dei rischi.
 3. Termine del periodo di iscrizione: 1° settembre 1999.
-

DIRETTIVA 1999/75/CE DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 1999
che modifica la direttiva 95/45/CE che stabilisce i requisiti di sicurezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a),

sentito il comitato scientifico per l'alimentazione,

- (1) considerando che la direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano ⁽³⁾ elenca le sostanze che possono essere utilizzate come coloranti negli alimenti;
- (2) considerando che la direttiva 95/45/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare ⁽⁴⁾, prescrive i requisiti di purezza per tutte le sostanze coloranti menzionate nella direttiva 94/36/CE;
- (3) considerando che alla luce del progresso tecnico è necessario modificare i requisiti di purezza prescritti dalla direttiva 95/45/CE per i caroteni misti [E160a (i)]; che è pertanto necessario adeguare la detta direttiva;
- (4) considerando che è opportuno prendere in considerazione le specificazioni e le tecniche di analisi per le sostanze coloranti definite nel Codex Alimentarius e dal comitato misto di esperti FAO/OMS sugli additivi alimentari (JECFA);
- (5) considerando che le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 95/45/CE è modificata come segue:

Alla parte B dell'allegato, il capitolo «E 160a (i) Caroteni misti» è sostituito dal testo figurante in allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27.

⁽²⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1.

ALLEGATO

«E 160a (i) caroteni misti

1. CAROTENI DERIVATI DALLE PIANTE

Sinonimi	CI arancione per alimenti 5											
Definizione	<p>I caroteni misti si ottengono mediante estrazione con solvente da ceppi naturali di piante commestibili, carote, olii vegetali, erba, erba medica e ortica.</p> <p>Il colorante principale è costituito da carotenoidi il cui componente maggiore è il beta-carotene. Possono anche essere presenti α e γ-carotene e altri pigmenti. L'estratto oltre ai coloranti può contenere olii, grassi e cere che si trovano naturalmente nel materiale di partenza.</p> <p>Per l'estrazione si possono utilizzare unicamente i seguenti solventi: acetone, metiletil chetone, metanolo, etanolo, propano-2-olo, esano, diclorometano e diossido di carbonio.</p>											
Classe	Carotenoidi											
Colour Index No	75130											
EINECS	230-636-6											
Formula chimica	Beta-carotene: $C_{40}H_{56}$											
Peso molecolare	Beta-carotene: 536,88											
Tenore	<p>Il contenuto di caroteni non è inferiore al 5 % (calcolato come beta-carotene). Per i prodotti ottenuti per estrazione di olii vegetali: non inferiore allo 0,2 % nei grassi alimentari.</p> <p>$E_{1\text{ cm}}^{1\%}$ 2 500 a circa 440 nm-457 nm in cicloesano</p>											
Identificazione												
A. Spettrometria	Estinzione massima in cicloesano a 440 nm-457 nm e 470 nm-486 nm											
Purezza												
Solventi residui	<table border="0"> <tr> <td>Acetone</td> <td rowspan="6">}</td> <td rowspan="6">non più di 50 mg/kg, o in combinazione</td> </tr> <tr> <td>Metiletil chetone</td> </tr> <tr> <td>Metanolo singolarmente</td> </tr> <tr> <td>Propano-2-olo</td> </tr> <tr> <td>esano</td> </tr> <tr> <td>Etanolo</td> </tr> <tr> <td>Diclorometano</td> <td></td> <td>non più di 10 mg/kg</td> </tr> </table>	Acetone	}	non più di 50 mg/kg, o in combinazione	Metiletil chetone	Metanolo singolarmente	Propano-2-olo	esano	Etanolo	Diclorometano		non più di 10 mg/kg
Acetone	}	non più di 50 mg/kg, o in combinazione										
Metiletil chetone												
Metanolo singolarmente												
Propano-2-olo												
esano												
Etanolo												
Diclorometano		non più di 10 mg/kg										
Arsenico	Non più di 3 mg/kg											
Piombo	Non più di 10 mg/kg											
Mercurio	Non più di 1 mg/kg											
Cadmio	Non più di 1 mg/kg											
Metalli pesanti (quali Pb)	Non più di 40 mg/kg											

2. CAROTENI DERIVATI DALLE ALGHE

Definizione

I caroteni misti possono anche essere ottenuti dall'alga *Dunaliella salina*, che cresce in grandi laghi salini nella regione di Whyalla, Australia meridionale. L'estrazione del beta-carotene avviene mediante un olio essenziale. La preparazione è in sospensione al 20-30 % in olio di soia contenente tocoferoli naturali (fino allo 0,3 %). Il rapporto di isomeri trans e cis è dell'ordine di 50/50-71/29.

Il colorante principale è costituito da carotenoidi il cui componente maggiore è il beta-carotene. Possono anche essere presenti alfa-carotene, luteina, zeaxantina e beta-criptoxantina. L'estratto oltre ai coloranti può contenere olii, grassi e cere che si trovano naturalmente nel materiale di partenza.

Classe

Carotenoidi

Colour Index nummer

75130

Tenore

Il contenuto di caroteni non è inferiore al 20 % (calcolato come beta-carotene).

Identificazione

A. Spettrometria

Estinzione massima in cicloesano a 448 nm-457 nm e 474 nm-486 nm

Purezza

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Cadmio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (quali Pb)

Non più di 40 mg/kg.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1999

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

[notificata con il numero C(1999) 2223]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/536/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30,

visto il regolamento (CE) n. 1918/98 della Commissione, del 9 settembre 1998, che fissa le modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, e che abroga il regolamento (CE) n. 589/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

- (1) considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1918/98 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;
- (2) considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 luglio 1999, espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 1918/98, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;
- (3) considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decor-

rere dal 1° agosto 1999, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t;

- (4) considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 luglio 1999, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania

- 250 tonnellate originarie del Botswana,
- 200 tonnellate originarie della Namibia.

Regno Unito

- 485 tonnellate originarie del Botswana,
- 535 tonnellate originarie dello Zimbabwe,
- 820 tonnellate originarie della Namibia,
- 60 tonnellate originarie dello Swaziland,

Belgio

- 75 tonnellate originarie dello Zimbabwe.

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 250 del 10.9.1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1918/98, nei primi dieci giorni del mese di agosto 1999 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

— Botswana:	11 546 tonnellate,
— Kenia:	142 tonnellate,
— Madagascar:	7 579 tonnellate,
— Swaziland:	3 123 tonnellate,
— Zimbabwe:	5 340 tonnellate,
— Namibia:	7 400 tonnellate.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1999

relativa all'adeguamento degli importi previsti dal regolamento che stabilisce le modalità di esecuzione del regolamento finanziario

[notificata con il numero C(1999) 2384]

(1999/537/CE, CECA, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,
 visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 visto il regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dalla decisione 98/539/CE, CECA, Euratom ⁽²⁾, in particolare l'articolo 145,

considerando che l'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) era pari a 100,7 per il dicembre 1996 e a 102,4 per il dicembre 1997,

DECIDE:

Articolo 1

Gli importi forfettari previsti dal regolamento che stabilisce le modalità d'esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario sono attualizzati con effetto al 1° gennaio 1999 come indicato nella seguente tabella:

(EUR)

Indicizzazione annua		1° gennaio 1998	1° gennaio 1999
Contabile	(articolo 31, primo trattino)	134	136
Contabile subalterno	(articolo 31, secondo trattino)	89	91
Amministratore anticipi	(articolo 31, terzo trattino)	45	46

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Sarà notificata alle altre istituzioni e organi a cura del contabile della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 315 del 16.12.1993, pag. 1. A norma del suo articolo 149, il regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

⁽²⁾ GU L 252 del 12.9.1998, pag. 67.